



## CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO  
AREA COMMERCIO**

**ATTO N. ORDS 80**

**Torino, 28/09/2020**

### **ORDINANZA**

**OGGETTO:** MERCATO SVIZZERA. DEFINIZIONE ORARIO DI VENDITA DEGLI OPERATORI COMMERCIALI E DEI PRODUTTORI NELLA GIORNATA DI SABATO E PREFESTIVI. INTEGRAZIONE ORDINANZA 24 APRILE 2006, N. 1708.

Visti:

- l'art. 32 del Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica;
- l'Ordinanza 24 aprile 2006, n. 1708

Considerato che durante il periodo di emergenza COVID-19 si è ritenuto opportuno accogliere le richieste di riduzione dell'orario di vendita nei mercati cittadini, fissati con Ordinanza n. 1708 del 24 aprile 2006, formulate dalle singole Commissioni di Mercato, atteso che esse si erano assunte l'onere dell'attuazione delle misure necessarie a garantire il distanziamento sociale richiesto quale requisito indispensabile per consentire il regolare svolgimento di ciascun mercato;

Rilevato che tali richieste venivano accolte quando compatibili con l'organizzazione delle operazioni di pulizia del mercato, attesa l'esigenza che i mercati della medesima zona cittadina osservino orari di chiusura il più possibile uniformi;

Vista la comunicazione del 16 settembre u.s. con la quale la Commissione di mercato richiede che, a seguito di votazione fra gli operatori e in base ai risultati ottenuti, venga approvato in via definitiva l'orario di apertura del mercato per la giornata del Sabato dalle 7,00 alle 15,00;

### **ORDINA**

L'Ordinanza 24 aprile 2006, n. 1708, è integrata come segue:

- Orari particolari:

Mercato Svizzera:	dal lunedì al venerdì	ore 7,00 – 14,00
	sabato e prefestivi	ore 7,00 – 15,00

**SI AVVERTE**

Per l'annullamento del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La Sindaca

Firmato digitalmente da Chiara Appendino